

COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA

-Provincia di Novara-

AVVISO

CON LA PRESENTE, SI COMUNICA CHE:

IL 16/06/2016

CI SARA' LA SCADENZA DEI SEGUENTI PAGAMENTI:

- **ACCONTO IMU 2016;**
- **ACCONTO TASI 2016.**

IMU

❖ **CON C.C. N. 9 DEL 29/04/2016 SI E' PROVVEDUTO A CONFERMARE LE ALIQUOTE PER L'ANNO 2016**

- A) PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9, CHE NON SONO OGGETTO DI ESENZIONE IMU ALIQUOTA DEL 3,7 PER MILLE DETRAZIONE €200,00;
- B) ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI ED AREE EDIFICABILI ALIQUOTA DEL 7,9 PER MILLE;
- C) PER I FABBRICATI CLASSIFICATI IN CATEGORIA D ALIQUOTA DEL 7,9 PER MILLE COSÌ COMPOSTA:
 - 7,6 PER MILLE - ALIQUOTA STATO;
 - **0,30 PER MILLE - ALIQUOTA COMUNE.**

PER LEGGE (LEGGE DI STABILITA' 2016):

1. TORNANO ESENTI I TERRENI UBICATI IN ZONA COLLINARE DISTINTI AI FOGLI DAL 4 AL 6 DALL'8 ALL'11 E DAL 16 AL 20
2. MODIFICA TASSAZIONE IMU DEI TERRENI AGRICOLI DAL 2016 L'IMU NON È PIÙ DOVUTA PER I TERRENI AGRICOLI:
 - A. POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI O IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTINELLA PREVIDENZA AGRICOLA INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO UBICAZIONE;
 - B. A IMMUTABILE DESTINAZIONE AGROSILVO-PASTORALE A PROPRIETÀ COLLETTIVA INDIVISIBILE E INUSUCAPIBILE;
3. RISTABILITO A 135 IL MOLTIPLICATORE PER IL CALCOLO DEL VALORE IMPONIBILE DI TUTTI I TERRENI AGRICOLI (ANZICHÉ 75);

TASI

❖ **CON DELIBERAZIONE C.C. N. 11 DEL 29/04/2016 SI E' PROVVEDUTO A CONFERMARE LA TASI PER L'ANNO 2016:**

- 0 ALIQUOTA TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) NELLA MISURA **DEL 2,3 PER MILLE** PER TUTTE LE CATEGORIE (ABITAZIONI PRINCIPALI CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8, A/9, – ALTRI FABBRICATI – AREE EDIFICABILI ECC.)
- 0 PER GLI ALTRI FABBRICATI LE PERCENTUALI DI VERSAMENTO NELLA SEGUENTE MISURA:
 - **PROPRIETARIO 90%;**
 - **AFFITTUARIO 10%.**

PER LEGGE (LEGGE DI STABILITA' 2016):

ESENZIONE PER LE CASE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL PROPRIETARIO, NONCHÉ DELL'UTILIZZATORE. L'ESENZIONE NON SI APPLICA QUALORA LE ABITAZIONI SIANO ACCATASTATE COME A/1 - A/8 - A/9 E ALLE RELATIVE PERTINENZA.

L'ESENZIONE È PREVISTA NON SOLO PER IL POSSESSORE CHE UTILIZZA L'APPARTAMENTO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, MA ANCHE PER IL DETENTORE (INQUILINO O COMODATARIO) CHE UTILIZZA L'IMMOBILE COME PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE.

PERTANTO, DAL 2016, L'INQUILINO (O COMODATARIO) CHE DETIENE L'IMMOBILE, FISSANDOVI LA RESIDENZA ANAGRAFICA E LA DIMORA ABITUALE, CIOÈ ADOPERANDOLO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, NON DEVE PIÙ VERSARE LA SUA PARTE TASI. CIÒ NON COMPORTA UN AGGRAVIO DELLA TASSAZIONE PER IL POSSESSORE (PROPRIETARIO O TITOLARE DI ALTRO DIRITTO REALE), IL QUALE CONTINUA A PAGARE ESCLUSIVAMENTE LA PERCENTUALE DEL 90% DI SUA SPETTANZA.

AGEVOLAZIONE IMU-TASI

1. VIENE INTRODOTTA LA RIDUZIONE DEL 50% DELLA BASE IMPONIBILE AI FINI IMU-TASI PER LE UNITÀ IMMOBILIARI (FATTA ECCEZIONE PER QUELLE CLASSIFICATE NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1 - A/8 - A/9), POSSEDUTE A TITOLO DI PROPRIETÀ O USUFRUTTO A FAVORE DI COLORO CHE CONCEDONO IN USO GRATUITO UN IMMOBILE AD USO ABITATIVO A PARENTI IN LINEA RETTA, ENTRO IL PRIMO GRADO (GENITORE-FIGLIO) CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE SULLA BASE DEI SEGUENTI REQUISITI:

- A. IL COMODANTE (PROPRIETARIO - SOGGETTO PASSIVO IMU) DEVE AVERE LA RESIDENZA NELLO STESSO COMUNE (VAPRIO D'AGOGNA) IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO.

- B. IL COMODANTE NON DEVE POSSEDERE ALTRI IMMOBILI IN ITALIA AD ECCEZIONE DELLA PROPRIA ABITAZIONE DI RESIDENZA E DEGLI IMMOBILI DATI IN COMODATO;

PER USUFRUIRE DELL'AGEVOLAZIONE IL CONTRATTO DI COMODATO DEVE ESSERE REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE COMPETENTE ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA DEL CONTRATTO STESSO (ART.13 COMMA 1 D.P.R. N. 131/1986).

- IL COMODATARIO DEVE UTILIZZARE L'IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO COME "ABITAZIONE PRINCIPALE";
- IL COMODANTE DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU/TASI, ATTESTANDO IL RISPETTO DELLE CONDIZIONI RICHIESTE; SI INVITANO QUINDI I CITTADINI/CONTRIBUENTI CHE VOLESSERO E POTESSERO USUFRUIRE DELLA PREDETTA AGEVOLAZIONE E CHE NON FOSSERO IN POSSESSO DEL REQUISITO DELLA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO A VOLER PROVVEDERE. PERTANTO, A DECORRERE DALL'ANNO 2016, LA SUDDETTA RIDUZIONE SARÀ APPLICATA A COLORO CHE PRESENTERRANNO ALL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE LA DICHIARAZIONE IMU (MODELLO MINISTERIALE DI CUI ALL'ART. 9 CO. 6 DEL D. LGS. 23/2011) ENTRO IL 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO, ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI SOPRA INDICATI.

SI RICORDA CHE ESISTE LA POSSIBILITÀ DI EFFETTUARE IL CALCOLO DEL VERSAMENTO IMU E TASI ENTRANDO NEL SITO INTERNET DEL COMUNE DI VAPRIO D'AGOGNA **CALCOLO IUC** * (WWW.COMUNE.VAPRIODAGOGNA.NO.IT) E INSERENDO LE RENDITE DEI PROPRI IMMOBILI. QUESTE SI POSSONO VERIFICARE COLLEGANDOSI AL SITO DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO (WWW.AGENZIATERRITORIO.IT) SEGUENDO IL SEGUENTE PERCORSO: SERVIZI ONLINE PER PRIVATI – VISURE CATASTALI – ACCEDI AL SERVIZIO, SERVONO IL CODICE FISCALE E I DATI CATASTALI (FOGLIO, MAPPALE O PARTICELLA E SUBALTERNO).

